



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile- Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio nelle persone di

Italo Federici	- Presidente rel.
Raffaele Viglione	- Giudice
Giuseppe De Francesca	- Giudice

sentito il giudice relatore in camera di consiglio e a scioglimento di riserva;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 96- 1/2025 r.g.p.u.

promosso dalla

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN SEDE, in persona del Sostituto Procuratore dott. Raffaele Graziano;

nei confronti della

TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via Lucania n. 57- partita IVA: 02909280733;

letto il ricorso depositato dalla Procura della Repubblica in sede, la quale insta per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente, deducendone lo stato di insolvenza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo parte resistente la propria sede nel relativo circondario;

rilevato che la Taranto Football Club 1927 srl non ha depositato alcuna comparsa di costituzione, sicché va considerata contumace;

rilevato, altresì, che, ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII, il debitore è certamente soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali, trattandosi di imprenditore commerciale che **non** vi è prova presenti il congiunto possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII. Al contrario, dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, dei bilanci 2022- 2024 emergono: **a) debiti** in costante e significativa crescita, sempre nettamente superiori al limite dei 500.000,00 euro (nello specifico, 2.491.857,00 euro nel 2022; 3.185.063,00 euro nel 2023; 4.136.162,00 nel 2024); **b) ricavi** lordi ben oltre i 200.000,00 euro (2.382.203,00 euro nel 2022; 2.385.729,00 euro nel 2023; 3.758.529,00 euro nel 2024); **c) attività patrimoniali** superiori ai 300.000,00 euro (1.041.834,00 euro nel 2022; 890.363,00 euro nel 2023; 755.603,00 nel 2024);

considerato, quanto al presupposto ulteriore dello stato di insolvenza, che esso debba essere inteso nei termini di una concreta impossibilità per l'impresa di continuare ad operare nel mercato e, quindi, nella nota accezione di squilibrio finanziario strutturale e di impotenza funzionale non transitoria a

soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni inerenti alla propria attività (fra le tante, Cass., ord. 3 marzo 2022, n. 7087; Cass., ord. 19 maggio 2020, n. 9151);

ritenuto che detta incapacità emerga, in tutta la relativa definitività, da plurimi indici desumibili dalla documentazione in atti e, in particolare: **A)** dalla entità e dalla eterogeneità dei debiti societari (verso l'Erario, enti previdenziali e fornitori)- peraltro, come accennato, in costante e vertiginosa crescita nell'ultimo triennio-, tenuto conto che essi sono in buona parte di natura corrente e, quindi, strettamente correlati all'esercizio dell'attività di impresa; **B)** dalla stratificazione del consistente debito erariale¹, se si considera che il sistematico inadempimento dei debiti tributari, previdenziali e contributivi risale al 2015, così tradendo una inequivoca indifferenza (se non addirittura una sottrazione di risorse) a dette obbligazioni; **C)** dalle numerose procedure esecutive mobiliari pendenti e dalle ancor più numerose cartelle esattoriali notificate (e rimaste impagate) nel corso dell'ultimo decennio; **D)** dalle consistenti perdite di bilancio nell'ultimo triennio (pari a euro 404.618,96 nel 2024; a euro 1.130.895,32 nel 2023 e a euro 1.040.526,10 nel 2022), che esprimono una perdurante incapacità reddituale della società resistente; **E)** dal provvedimento di esclusione dall'attuale campionato di competenza (e dalla ulteriore penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile) disposta con decisione emessa dal Tribunale federale nazionale- sezione disciplinare della Federazione italiana Giuoco Calcio in data 7 marzo 2025 (confermata in sede di reclamo dalla Corte Federale di Appello in data 7 aprile 2025), che rende allo stato più complesse eventuali prospettive di immediato risanamento economico e finanziario;

tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;

considerate la specifica natura dell'attività esercitata dalla debitrice e l'approssimarsi della stagione sportiva;

ritenuta, conseguentemente, l'opportunità di **autorizzare il curatore all'esercizio dell'impresa** in vista della relativa ed eventuale prosecuzione della stessa, salva successiva e immediata valutazione ed eventuale proposta di cessazione ai sensi dell'art. 211, comma 3, CCII, ove detta prosecuzione dovesse arrecare pregiudizio ai creditori;

visti gli artt. 1, 2, 7, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della **TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 SRL**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Taranto alla via Lucania n. 57- partita IVA: **02909280733**;

nomina

il dott. **Italo Federici** Giudice Delegato per la procedura;

nomina

quale Curatore **il dott. Cosimo Valentini**, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. CCII* risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a dichiarare, nell'occasione: *i)* di essere in possesso dei predetti requisiti *ex artt. 356 e 358 CCII*; *ii)* di essere in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII; *iii)* di aver preso visione del *“Protocollo di intesa dei profili organizzativi delle attività della Sezione Fallimentare del Tribunale e della Procura della Repubblica nei procedimenti relativi alla crisi d'impresa”*;

¹ pari a euro 2.634.076,87 al lordo degli importi sospesi per riammissione alla definizione agevolata quater ai sensi dell'art. 3 bis d.l. n. 202/'24, nonché a euro 1.611.724,04 quale residuo al netto dei detti importi: cfr. visura elenco cartelle elaborato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione alla data del 16 giugno 2025

autorizza

il Curatore a **proseguire l'esercizio dell'impresa** per la durata allo stato fissata sino al 30 settembre 2025, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori secondo le valutazioni che il curatore vorrà rimettere al Tribunale, **nonché**, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

invita

il curatore a:

- provvedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, ovunque essi si trovino, ai sensi dell'art. 193 CCII, previa ricognizione anche informale e con qualunque mezzo o strumento sia pure fotografico, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sedi principali, secondarie, locali a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale in cancelleria nei dieci giorni successivi;
- procedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, ai sensi dell'art. 195 ss., CCII;
- predisporre il programma di liquidazione a termini dell'art. 213 CCII, entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, con l'avviso che il mancato rispetto del predetto termine di 150 giorni senza giustificato motivo costituisce, in virtù di quanto previsto dal comma 1, giusta causa di revoca del curatore;
- presentare al Giudice Delegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, l'informativa di cui all'art. 130, co. 1, CCII., nonché, entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, o nel termine di 180 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione per il caso in cui l'accertamento del passivo non abbia luogo, la relazione particolareggiata prevista dall'art. 130 co. 4 e 5 CCII;
- presentare al giudice delegato entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo ai sensi dell'art. 130 co. 9 CCII accompagnato dal conto della sua gestione;
- osservare gli oneri informativi nei confronti della Procura della Repubblica sì come precisati dal richiamato Protocollo;
- comunicare al Giudice Delegato, entro il più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dichiarato di essere disponibili ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, al fine di permetterne la nomina ai sensi dell'art. 138 CCII;

ordina

al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie- in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c.- i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

stabilisce

il giorno 11 novembre 2025, ore 10:00, per l'udienza in cui dovrà procedersi all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 dpr 30 maggio 2002, n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al Pubblico Ministero in sede, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

Il Presidente est.

Italo Federici